

Procedura per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e realizzazione della nuova linea tranviaria sir2 e del sistema smart. (Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU)

NGEU PNRR M2C2I4.2_Linea SIR2 del Tram_CUP H94I19000130004

Lotto 1: Tratta Ovest CIG: 98862442A3

Lotto 2: Tratta Est CIG: 9886430C1E

VERBALE DI GARA (verifica documentazione amministrativa)

Il giorno 8 agosto 2023 alle ore 10 presiede la seduta il sottoscritto ing. Diego Galiazzo, Responsabile del procedimento, con l'assistenza del dott. Andrea Ferrari, per la prosecuzione della verifica di regolarità della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici che hanno avanzato richiesta di partecipazione.

Si prosegue nell'esame di tutta la documentazione trasmessa attraverso la piattaforma CSAméd s.r.l. – Net4market s.r.l..

Viene dato atto, nel corso della disamina della documentazione dell'operatore economico individuato con numero 3 secondo l'ordine risultante dalla piattaforma, di quanto segue:

1) sono state evidenziate in relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 80, c. 4, D.lgs. 50/16, da un componente il raggruppamento, irregolarità non definitivamente accertate il cui ammontare, essendo inferiore al 10% del valore dell'appalto, non raggiunge la soglia di gravità di cui all'art. 3 D.M. 28 settembre 2022 (GU n. 239 del 12.10.2022);

2) nell'ambito del gruppo di lavoro e, precisamente, nella parte relativa alla fase di esecuzione, è



stata individuata una figura professionale, legata allo stesso operatore economico, da un rapporto formalizzato attraverso una “lettera di disponibilità” allegata alla documentazione di gara. Il Responsabile del procedimento ritiene che detta modalità sia idonea e non in contrasto con la lex specialis di gara che prevede specifiche tipologie di rapporto solo in relazione ai professionisti incaricati delle prestazioni di progettazione in senso stretto;

3) uno dei componenti il costituendo raggruppamento di progettisti indicato, non ha indicato il possesso dei requisiti richiesti in relazione al ID T.02, così come prescritto dall'avviso di preinformazione-disciplinare. Al riguardo il Responsabile del procedimento, considerato che si tratta della progettazione esecutiva conseguente al progetto definitivo affidato a seguito di procedura ad evidenza pubblica CIG 91114026C9, nel cui disciplinare di gara era previsto quanto segue *“quanto alla categoria T.02, non sussistendo un'equiparazione con le precedenti classi e categorie vigenti, si ritiene che il requisito possa essere soddisfatto altresì mediante l'utilizzo di servizi resi nella classe categoria IIIC e/o nelle classi categorie IA.03 – IA.04”*, ritiene, coerentemente con quanto sopra, che il concorrente abbia comunque soddisfatto il requisito, mediante l'ampia qualificazione posseduta nelle predette categorie IA.03 e IA.04;

4) nell'ambito del gruppo di lavoro esplicitato dall'operatore economico, secondo l'elencazione contenuta nella Tabella n. 7 dell'avviso di preinformazione, è stata omessa l'indicazione della figura del “Responsabile di Cantiere per gli aspetti ambientali”. Considerato, comunque, che l'operatore economico ha attestato nel DGUE il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale spuntando la sezione “alfa” della parte IV del DGUE prodotto, si ritiene necessario, in ogni caso, ai fini di una più completa e puntuale individuazione di tutti i soggetti componenti il gruppo di lavoro proposto dall'operatore economico, di specificare il nominativo e titolo professionale rivestito dal



soggetto che ricoprirà il ruolo di “Responsabile di Cantiere per gli aspetti ambientali”;

5) l'impresa mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo, non ha prodotto, relativamente al rapporto sulla situazione del personale, l'attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 47, c. 2, D.L. 77/21 convertito in L. 108/21. E' pertanto necessario attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 D.lgs. 50/16, al fine di acquisire dal legale rappresentante dello stesso l'attestazione non prodotta.

Viene dato atto a seguito della disamina della documentazione dell'operatore economico individuato con il numero 4 secondo l'ordine risultante dalla piattaforma, di quanto segue:

1) si rende necessario, con riferimento ad uno dei soggetti componenti il costituendo raggruppamento, onde conoscere il titolo di reato nonché il nominativo del soggetto attinto dalla sentenza di patteggiamento indicata (in relazione alla compagine dell'impresa interessata), richiedere la produzione in forma completa del predetto provvedimento giurisdizionale eventualmente munito di ogni allegato;

2) con riferimento ad uno dei soggetti componenti il costituendo raggruppamento, nella domanda di partecipazione prodotta, al punto A.19 (relativo alle eventuali cessioni/scissioni/fusioni ecc. di azienda intervenute) ha attestato che “Non ricorre il caso”. Tale circostanza si pone in contraddizione con quanto risulta in altra documentazione prodotta dallo stesso operatore economico, dalla quale emerge l'avvenuto perfezionamento di un'operazione riconducibile a quelle indicate nel citato punto A.19. Si ritiene, pertanto, necessario richiedere ogni chiarimento in merito, integrando debitamente sia il citato punto A.19 sia il punto A.18 della domanda di partecipazione, con l'indicazione dei soggetti di cui all'art. 80, c. 3, D.lgs. 50/16 dell'impresa cedente;



3) con riferimento ai DGUE prodotti (sia relativamente al lotto 1 sia relativamente al lotto 2) da un componente del costituendo raggruppamento di progettisti indicato, risulta attestata la sussistenza di sentenze di condanna ai sensi dell'art. 80, c. 1, D.lgs. 50/16 (è stato opzionato SI in corrispondenza della Parte III, sez. A pag. 5 dei citati DGUE); poiché tuttavia nel proseguo non è stata indicata alcuna sentenza di tale natura, si ritiene necessario chiedere al legale rappresentante dell'operatore economico che ha reso la predetta dichiarazione, di fornire un chiarimento in merito, anche producendo le eventuali sentenze di condanna rilevanti ai sensi dell'art. 80, c. 1, D.lgs. 50/16;

4) viene dato atto che nell'ambito della documentazione prodotta, non risulta presente l'indicazione nominativa di tutte le figure professionali elencate nella tabella n. 7 dell'avviso di preinformazione-disciplinare. Considerato che l'operatore economico ha, comunque, attestato nel DGUE il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale spuntando la sezione "alfa" della parte IV del DGUE prodotto, e che il citato avviso di preinformazione-disciplinare non individua espressamente al punto 16 l'anzidetta tabella tra i documenti da produrre, si ritiene necessario, in ogni caso, ai fini di una più completa e puntuale individuazione di tutti i soggetti componenti il gruppo di lavoro, richiedere all'operatore economico di produrre l'elencazione nominativa e il titolo professionale rivestito da tutti componenti il gruppo di lavoro prescritto, in conformità a quanto previsto al punto 9. della citata lex specialis di gara (tabella 7);

5) sono state evidenziate in relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 80, c. 4, D.lgs. 50/16, da un componente il costituendo raggruppamento, irregolarità non definitivamente accertate il cui ammontare, essendo inferiore al 10% del valore dell'appalto, non raggiunge la soglia di gravità di cui all'art. 3 D.M. 28 settembre 2022 (GU n. 239 del 12.10.2022);

6) sono state evidenziate da un componente il costituendo raggruppamento, alcune vicende attinenti



all'attività professionale che, tuttavia, il Responsabile del procedimento ritiene allo stato non rilevanti ai sensi dell'art. 80, c. 5, D.lgs. 50/16 letto in combinato disposto con le Linee guida ANAC n. 6 (punto II, 2.2), alla luce della fase in cui si trovano i procedimenti segnalati;

7) con riferimento ai componenti del costituendo raggruppamento di progettisti indicato, viene dato atto che non risulta indicato il possesso dei requisiti in relazione alle categorie IB.09, IA.03 E.17. Il Responsabile del procedimento, tenuto conto di quanto previsto dalla lex specialis di gara sub punto 8.2, ritiene che il possesso in misura sovrabbondante del requisito con riferimento alla IA.04, sia idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti in IB.09 e IA.03, tenuto conto del maggior grado di complessità della IA.04 ai sensi del D.M.17.6.2016 e in considerazione della specificità tecnica delle opere impiantistiche da progettare.

Per quanto riguarda la categoria E.17, il Responsabile del procedimento ritiene che il possesso del requisito nella categoria E.01 (come indicato dall'operatore economico), sia sufficiente a dimostrare l'idoneità dell'operatore economico, tenuto conto del medesimo grado di complessità che contraddistingue le due categorie considerate, alla luce del D.M. 17.6.2016.

Alle ore 16 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Protocollo n. 5984 DG/dga

Il Responsabile Unico Procedimento

(ing. Diego Galiazzo)

